



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)

Via Libertà, 17 - 24046 Osio Sotto
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32
e-mail: bgic861008@istruzione.it - bgic861008@pec.istruzione.it
Codice fiscale n. 95119430163



Al personale Ata
Al personale docente

All'albo
Al sito web

**Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche**

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

L'ingresso a scuola per il personale scolastico è quindi subordinato al possesso e all'esibizione o del Green Pass (che può essere rilasciato nei casi sotto elencati) o della certificazione di esenzione rilasciata secondo i criteri più avanti specificati: non sono accettabili, né visionabili da parte della scuola altri documenti di ammissione (quindi non sono accettabili: esiti di tamponi, appuntamenti per vaccinazione, ecc.).

Attiene alla responsabilità del lavoratore entrare in possesso della certificazione richiesta (Green Pass o certificato di esenzione) in modo da poterla esibire: quindi, anche dopo l'effettuazione di una delle pratiche previste (vaccinazione, effettuazione tampone, ecc.), spetta al lavoratore scaricare il documento per poterlo esibire a scuola.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19, ai sensi della L. 87 del 17 giugno 2021:

- Avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 con ciclo completo (validità: nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale);
- Avvenuta somministrazione della prima dose da almeno 15 giorni (validità: sino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- Avvenuta guarigione da Covid-19 (validità: sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione);
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2 (validità: 48 ore dall'esecuzione del test).

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche.

Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima **fino al 30 settembre 2021**.

- Le competenti autorità sanitarie autorizzate a rilasciare il certificato di esenzione sono le seguenti:
 - a) ***Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;***
 - b) ***Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.***

Qualora un medico non rientri in una delle due categorie non è autorizzato a rilasciare detta certificazione, che deve essere rilasciata a titolo gratuito solo dalle competenti autorità sanitarie.

- **Le certificazioni di esenzione dovranno contenere:**
 - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); – la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
 - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
 - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
 - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
 - Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione (in formato cartaceo sino al 30 settembre) con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato .**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- Si chiede di provvedere ad una frequente aerazione dei locali nei quali si soggiorna.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione: pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

La Dirigente Scolastica
Mirka Agostinetti